



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

**Verbale di deliberazione n. 83 del 17/10/2014 della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Incarico legale all'Avv. Cassaro Zaira, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello avverso la sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna, promosso dal Sig. Tambè Salvatore Antonio, erede della Sig.ra Concetta Polino. -**

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di ottobre alle ore 13,20 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

**Salvatore Lupo** ..... Sindaco - Presidente

**Alessandro Tambe'** ..... Vice Sindaco

**Calogero Pistone** ..... Assessore Anziano

**Filippa La Loggia** ..... Assessore

.....

.....

.....

Sono assenti i Signori:

**Maria Stella Barbagallo**

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Mauro Di Natale, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna, promosso dal Sig. També Salvatore Antonio, erede della Sig.ra Concetta Polino.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

**L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

Visto l'allegato atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, notificato in data 10/06/2014 all'Avv. Mauro Di Natale, già procuratore dell'Ente nel giudizio di primo grado e trasmesso al Comune in data 31/7/2014, con cui il Sig. També Salvatore Antonio, nato a Catania il 30/12/1976 e residente in Barrafranca al Corso Garibaldi, 396, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra Polino Concetta, nata a Barrafranca il 19/3/1937 ed ivi deceduta in data 19/3/2014, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesco Passaniti, del foro di Catania, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione, propone appello avverso la Sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna, depositata in Cancelleria il 27/4/2013, in riforma totale della stessa, per:

- A) accogliere l'appello proposto dal Sig. També Salvatore Antonio, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra Concetta Polino e, per l'effetto
- B) annullare e, in subordine, riformare la sentenza appellata con ogni statuizione conseguenziale e, per l'effetto
- C) statuire al posto e nelle veci del primo Giudice e condannare il Comune di Barrafranca a corrispondere all'odierno appellante la somma complessiva di € 18.075,40, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata dal di dell'evento ( 1986) al soddisfo;
- D) condannare il Comune di Barrafranca alle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio nella misura di cui al D. M. 140/2012 e /o al D. M. 55/2014, da distrarsi al procuratore anticipatario, nonché di tutte le altre conseguenziali.

Preso atto che l'Avv. Di Natale, al quale era stata richiesta, in qualità di procuratore dell'Ente nel primo grado del giudizio la disponibilità a proseguire nella difesa anche per il secondo grado, ha comunicato di non essere disponibile ad accettare l'incarico per la difesa dell'Ente nel procedimento d'appello;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per resistere all'appello promosso dal Sig. També Salvatore Antonio avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta, all'udienza collegiale di trattazione che sarà tenuta il del 21/11/2014 ;


Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello promosso dal Sig. També Salvatore Antonio avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta avverso la Sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna.

Barrafranca, li 05/10/2014

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO




## PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrafranca, li 06/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



## UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ..... FAVOREVOLE ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

IMP. PROV. 295 del 06/10/2014

Barrafranca, li 06/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Indi,

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;  
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

### DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. Corrado Forte, del Foro di Alip per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello promosso dal Sig. Tambè Salvatore Antonio avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta avverso la Sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA;
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
4. dare, ancora, atto che la rimanente somma di € 1.500,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione 2014;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;

6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, considerato che che la Corte d'Appello di Caltanissetta ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il 22/11/2014, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Avv. Salvatore Lupo

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Dott. Calogero Pistone

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

---

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data  
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
**Ufficio Contenzioso**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_,  
con studio a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, – Codice Fiscale: \_\_\_\_\_,

**Premesso**

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. .... in data ....., ha deliberato di resistere al ricorso in appello promosso dal Sig. També Salvatore Antonio, nato a Catania il 30/12/1976 e residente in Barrafranca al Corso Garibaldi, 396, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra Polino Concetta, nata a Barrafranca il 19/3/1937 ed ivi deceduta in data 19/3/2014, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Francesco Passaniti, del Foro di Catania, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione, avverso la Sentenza n. 218/2013 del Tribunale di Enna, depositata in Cancelleria il 27/4/2013, in riforma totale della stessa, e ha, conseguentemente, designato l'Avv. \_\_\_\_\_, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;

- che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;  
tra le parti sopra costituite,

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel ricorso in appello avverso la Sentenza n. 218/2013, promosso dal Sig. També Salvatore Antonio, in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra Polino Concetta e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

**Art. 2 - Corrispettivo**

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi

tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

### **Art. 3 - Pagamenti**

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza (deposito memorie, udienze, .....). Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

### **Art. 4 - Attività non preventivate**

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

### **Art. 4 - Obblighi del Professionista**

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

#### **Art. 6 - Obblighi del Committente**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

#### **Art. 7 - Disposizioni particolari**

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso



è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

**Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**Art. 9 - Trattamento Dati Personali**

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Art. 10 - Normativa di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

**Art. 11 - Foro Competente**

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

**Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data .....

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore \_\_\_\_\_


Il Professionista Incaricato \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore \_\_\_\_\_

Il Professionista Incaricato \_\_\_\_\_

Avv. Francesco PASSANITI  
95024 ACIREALE (CT) – Viale Jonio n. 10  
E-mail: francesco.passaniti @alice.it  
95100 ENNA - Piazza Kennedy n. 4 (studio avv. Edoardo Bonasera)  
PEC: francesco.passaniti@pec.ordineavvocaticatania.it  
Tel./Fax 095-886161 - cell. 320-5336984



COPIA  
AGGIORNAMENTO  
14 DE  
11.06.2014  
Lupat

## CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

### ATTO DI APPELLO CON CONTESTUALE CITAZIONE

Per: il Sig. TAMBE' Salvatore Antonio, nato a Catania il 30/12/1976 e residente in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 396, cod. fisc. TMB SVT 76T30 C351Y, in proprio e nella qualità di erede della sig.ra POLINO Concetta, nata in Barrafranca (EN) il 19/03/1937 e ivi già residente in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 396, cod. fisc. PLN CCT 37C59 A676M, nonché ivi deceduta in data 19.03.2014, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Passaniti del Foro di Catania (cod. fisc. PSS FNC 78A24 C351H ), in Enna alla piazza Kennedy n. 4 (studio avv. Edoardo Bonasera), che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto, con procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la cui istanza –a nome di entrambi: Tambè Salvatore Antonio e Polino Concetta- è stata presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta in data 19.12.2013 ed ammessi "in via anticipata e provvisoria" con "delibera" del 14.01.2014, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al fax 095-886161 oppure con PEC francesco.passaniti @pec.ordineavvocaticatania.it;

- appellante -

contro

COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. 80003210863), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Di Natale, presso in cui studio in Enna alla via Libertà n. 93, ora alla via Paolo Lo Manto n. 4, è stato elettivamente

domiciliato nel precorso giudizio di primo grado, giusto mandato in atti;

- **appellato** -

avverso la sentenza n. 218/13 resa *inter partes* dal Tribunale di Enna (giudice dott. Andrea Salvatore Romito) in data 12.03.2013, depositata in Cancelleria il 27.04.2013, avente ad oggetto "indennità da esproprio", finora non notificata all'odierno appellante presso il domicilio eletto del proprio procuratore costituito in giudizio, avv. Giuseppe Tambè, in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 396, con la quale il Tribunale -nella controversia civile iscritta al n. 610/2002 R.G.- ha così statuito:

*"P.Q.M. – il Tribunale di Enna, in persona del Giudice unico dott. Andrea Salvatore Romito, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:*

- 1) *accoglie la domanda formulata dagli attori in epigrafe indicati nei confronti del convenuto Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere agli attori le somme indicate in motivazione a titolo di indennità di occupazione legittima e di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, oltre interessi sulla prima voce ed interessi e rivalutazione sulla seconda voce, come indicato in motivazione;*
- 2) *dichiara inammissibile la domanda formulata dagli intervenuti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t.;*
- 3) *condanna il convenuto Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco p.t., a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 150,00 per spese ed € 6.750,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge;*
- 4) *condanna gli interventori indicati in epigrafe al rimborso, in favore del Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite, che*

*liquida in complessivi € 4.500,00, oltre iva e c.p.a. come per legge;*

*5) pone gli esborsi a titoli di c.t.u. per intero ed in via definitiva a carico del*

*Comune convenuto.*

*Così deciso in Enna il 12 marzo 2013 – Il Giudice (dott. Andrea Salvatore Romito)''.*

#### PREMESSA

Con atto di citazione notificato al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, in data 25-11-2002, gli attori (sigg. Rabita Luigi, Bonaffini Filippo, eredi Barbagallo Santo, Cravotta Giovanni, eredi Bonferraro Salvatore, Faraci Luigi e Guarnaccia Bevilacqua Rosaria), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Centonze del Foro di Enna, convenivano in giudizio il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree di loro proprietà.

Gli attori premettevano di essere proprietari di aree edificabili lungo il corso Garibaldi in Barrafranca e una porzione di esse era stata occupata d'urgenza su disposizione del Sindaco p.t. per la realizzazione del marciapiedi (più esattamente dalla via Verga al campo sportivo comunale) e che l'Ufficio Tecnico del Comune aveva redatto una perizia con la quale determinava le somme di spettanze delle ditte espropriate – convenivano in giudizio lo stesso per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno subito e al pagamento della somma relativa al valore del terreno espropriatogli nonché di quant'altro consequenziale, oltre accessori e spese ed onorari del giudizio.

Gli stessi (attori) premettevano (ancora) che con delibera della Giunta comunale n. 821 del 18 ottobre 1984 era stato affidato all'Ufficio tecnico l'incarico di progettare i lavori di sistemazione della via Garibaldi, da via Verga al campo sportivo. Il progetto veniva approvato in data 14.11.1984 con la delibera di Giunta n. 909; con successiva delibera n. 1163 del 21.12.1985 veniva approvato il piano particellare di esproprio predisposto

dal medesimo Ufficio tecnico con il quale era stato determinato, a titolo di indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari dei fondi occupati. Successivamente, con ordinanza sindacale n. 51 dell'11 aprile 1986 veniva disposta l'occupazione d'urgenza delle aree indicate nel piano particellare di esproprio, senza l'indicazione dei termini di durata dell'occupazione né quelli di inizio e fine lavori. Di seguito, in data 5 maggio 1986 avveniva l'immissione in possesso degli immobili di proprietà degli attori (n..d.r.). In data 13 maggio 1986 l'Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca dava esecuzione alla delibera n. 51 del Sindaco. I lavori venivano ultimati in data 5 marzo 1987, come da regolare certificazione di esecuzione, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 177 del 01.09.1988.

Con atto di "intervento volontario ex art. 105 c.p.c." per l'udienza del 13.02.2003, a mezzo dell'avv. Pasquale Centonze, i coniugi Tambè Angelo e Polino Concetta intervenivano nel (detto) giudizio pendente (cui R.G. n. 610/2002 – Rabita Luigi + 6 c: Comune di Barrafranca), spiegando domanda identica a quella degli attori (principali), atteso che si trovavano nella medesima situazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco p.t., a mezzo dell'avv. Mauro di Natale, ed eccepiva, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate e, in via subordinata, contestava l'infondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.

La Corte di Appello di Caltanissetta adita si pronunciava sull'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ente in data 17.06.2006, dichiarando con sentenza, non impugnata, e quindi passata in giudicato, la giurisdizione del G.O..

Successivamente, con atto notificato il 24.11.2006 gli attori riassumevano la causa innanzi al Tribunale di Enna, riproponendo le medesime conclusioni riportate nell'originario atto.

Nel corso del giudizio sono intervenuti altri soggetti, con rispettivi atti di intervento adesivi ed autonomi, spiegando domanda identica a quella degli attori, atteso che si trovavano nella medesima situazione. Così come, deceduti taluni degli attori originari, si sono costituiti gli eredi di essi; sicchè alla morte di Bonferraro Marianna – Bonferraro Luigi Salvatore e Bonferraro Maristella, a mezzo dell'avv. Pasquale Centonze, come da mandato in atti.

In corso di causa, in data 13.12.2010, si è costituito in giudizio l'avv. Giuseppe Tambè del Foro di Catania, quale nuovo procuratore della sig.ra Polino Concetta. Mentre, in data 21/02/2012 lo stesso (Avv. Giuseppe Tambè) si costituiva in giudizio (ex art. 302 c.p.c.) per i sigg. POLINO Concetta, TAMBE' Giuseppe (cod. fisc. TMB GPP 69M15 G580E) e TAMBE' Salvatore Antonio, quali eredi di Tambè Angelo, la prima coniuge e gli altri due figli legittimi, eleggendo domicilio in Barrafranca (EN) al corso Garibaldi n. 396.

Inoltre, sempre in corso di causa, si è costituito in giudizio l'avv. Valentina Silvia Centonze del Foro di Enna, in aggiunta al già nominato avv. Pasquale Centonze, quale nuovo procuratore dei sigg. RABITA Luigi, CRAVOTTA Giovanni, FARACI Luigi, BONAFFINI Filippo e BONFIRRARO Luigi Salvatore, il quale ha insistito nelle *domande, deduzioni e conclusioni (già) formulate dall'avv. Pasquale Centonze nell'atto introduttivo del giudizio e nei suoi ulteriori scritti difensivi.*

Ed ancora, in corso di causa, si è costituito in giudizio l'avv. Giuseppe Tambè del Foro di Catania, quale nuovo procuratore del sig. Bonferraro Luigi Salvatore e della sig.ra Cucchiara Marianna, unitamente e separatamente al già nominato avv. Pasquale Centonze, il quale ha insistito nella domanda spiegata dagli stessi e in tutto quanto fino ad allora era stato richiesto, dedotto ed eccepito.

Sempre in corso di causa, è stata eseguita C.T.U., redatta dal dott. ing. Alberto Fonte,

alla quale sono stati sollevate "note critiche", disattese dal Giudice di prime cure.

All'udienza del 17.07.2012 le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Indi, la causa veniva decisa in data 12 marzo 2013 con l'impugnata sentenza n. 218/13, depositata in cancelleria il 27.04.2013, con dispositivo sopra riportato.

Tale sentenza è ingiusta e va riformata o annullata o revocata, con qualsiasi motivazione, e contro la stessa il sig. Tambè Salvatore Antonio, nella qualità spiegata in epigrafe, dichiarano formale appello per i seguenti

### **Motivi**

**1 - NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO per violazione dell'artt. 11 1Cost., del combinato disposto di di cui agli artt. 105 e 268 c.p.c., relativamente alla *inammissibilità della domanda formulata dagli intervenuti indicati in epigrafe nei confronti del Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t.***

La sentenza del primo giudice è nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione e per la mancata e/o errata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie; vi è quindi una palese violazione del principio costituzionale del diritto di difesa che così è impedito.

I motivi a fondamento della domanda spiegata con intervento adesivo ed autonomo nel giudizio di primo grado da parte dall'odierno appellante sono stati sistematicamente ignorati.

La mancata dovuta analisi delle ragioni dell'appellante ha comportato la violazione del dedotto principio costituzionale del diritto alla difesa, che ne ha accusato grave ed attuale danno.

Il giudice di prime cure ha dichiarato, nella sentenza impugnata, la *inammissibilità della domanda formulata dagli intervenuti indicati in epigrafe* (Tambè Angelo e Polino Concetta, oggi dall'erede Tambè Salvatore Antonio, odierno

appellante), *nei confronti del Comune di Barrafranca, in persona del l.r.p.t.*, trincerandosi dietro una formula stereotipata priva di fondamento giuridico.

Tale statuizione è errata ed è adottata in violazione delle vigenti norme.

Il processo che ci occupa è iniziato il 02.12.2002 con l'iscrizione nel ruolo generale, cui n. 610/2002 R.G..

Gli intervenuti, Tambè Angelo e Polino Concetta, hanno spiegato domanda ex art. 105 c.p.c., con intervento adesivo ed autonomo, in data 11.02.2003 per l'udienza del 13.02.2003, prima che venissero disposti i mezzi istruttori proposti dagli attori principali.

In tale udienza (del 13.02.2003) il G.I., sulla richiesta di parte attrice, ha rinviato all'udienza del 12.12.2007, concedendo termini per memorie fino al 15.03.2003 e termine per replica fino al 14.04.2003. Di seguito ci sono state altri meri rinvii fino a giungersi alla nomina del c.t.u. in data 27.04.2010.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza del 16 ottobre 2008, n. 25284, per caso analogo al presente che ci occupa, in relazione a intervento adesivo autonomo, ex artt. 105 e 268 c.p.c., ha chiarito i poteri e le preclusioni dell'intervenuto nel processo.

Il terzo che interviene in un processo, qualora il proprio intervento si possa definire come adesivo autonomo, può proporre proprie autonome domande sino alla precisazione delle conclusioni, fatte salve le preclusioni dei mezzi istruttori. La Cassazione ha così ribadito il proprio orientamento che era stato contrastato dal tribunale di merito.

Secondo la Cassazione, infatti, sostenere che l'interveniente adesivo autonomo, vale a dire il terzo che interviene nel processo tra altre persone per far valere in confronto di alcune di esse un diritto relativo all'oggetto e dipendente dal titolo dedotto nel processo



medesimo (art. 105 primo comma c.p.c.), possa farlo sino a che non vengano precisate le conclusioni (come dispone l'art. 268 primo comma c.p.c.), ma senza poter proporre proprie autonome domande per le preclusioni poste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. alla facoltà delle parti originarie del processo di compiere determinati atti (come quello di proporre domande nuove), significherebbe di fatto vanificare qualsiasi valore ed utilità processuale all'istituto degli interventi contemplati nel suddetto primo comma dell'art. 105 c.p.c. (quello principale e quello litisconcortile), nei quali fondamentale ed ineludibile risulta invero l'attività assertiva del volontario interveniente a tutela dei propri diritti.

In altre parole, è evidente che l'aver consentito normativamente che i predetti interventi del terzo nel processo potessero effettuarsi sino al momento di precisazione delle conclusioni perderebbe ogni significato logico-giuridico ove non fosse consentita contestualmente –secondo l'interpretazione dell'art. 268 c.p.c., che qui si contrasta- la formulazione della domanda che costituisce l'assenza stessa degli interventi in questione. In realtà, con il termine "atti" utilizzato dal citato art. 268 il legislatore ha inteso certamente fare riferimento esclusivamente all'attività istruttoria che l'interveniente dovrebbe svolgere, in conseguenza della domanda proposta a dimostrazione del diritto vantato, nel senso che, avvenuta la formulazione definitiva delle richieste istruttorie delle parti originarie del processo, resta preclusa all'interveniente la facoltà di espletare ulteriore e diversa attività istruttoria.

L'interveniente nel processo non può svolgere attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del processo stesso non consenta più alle altre parti originarie e pertanto della soggezione del terzo alle preclusioni già formatesi tra le parti in causa, la formulazione della domanda da parte del terzo medesimo non può comportare per definizione alcun ritardo nei termini di decisione della causa stessa

o, a maggior ragione, lesione del contraddittorio, dovendo la domanda suddetta essere decisa alla stregua delle prove già acquisite in atti senza poterne espletare altre e svolgendosi comunque l'intervento del terzo in un giudizio in cui le altre parti interessate sono già regolarmente costituite e sono state messe in grado ritualmente di farlo.

Gli intervenuti rientrano in tale fattispecie, sicchè l'impugnata statuizione del giudice di prime cure, di cui alla sentenza, è nulla o annullabile.

**2 – OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO, relativamente alla domanda proposta dagli intervenuti contro il Comune di Barrafranca.**

Dalla lettura dell'impugnato provvedimento giurisdizionale si evince l'omissione di esame e di motivazione circa un punto di fatto e di diritto, prospettato dai ricorrenti.

Il Tribunale di Enna, nella sentenza impugnata, pur accogliendo parzialmente la domanda formulata dagli attori principali *nei confronti del convenuto Comune di Barrafranca condanna il convenuto a corrispondere agli attori le somme indicate in motivazione a titolo di indennità di occupazione legittima e di risarcimento dei danni per occupazione illegittima, oltre interessi sulla prima voce ed interessi e rivalutazione sulla seconda voce, come indicato in motivazione*, omette -inopinatamente- di considerare il diritto degli intervenuti (già Tambè Angelo e Polino Concetta) per le medesime ragioni dedotte in giudizio.

Peraltro, tale statuizione è stata impugnata dagli stessi (attori principali), il cui giudizio d'appello è pendente innanzi a questa medesima Ecc.ma Corte, cui R.G. 536/2013, per vari motivi, che l'odierno appellante condivide in relazione ai propri diritti vantati nel precorso giudizio e negati, che si ripropongono col presente atto.

La stessa relazione di C.T.U., redatta dal dott. ing. Alberto Fonte, su disposizioni del G.I., ha evidenziato la situazione dedotta in giudizio dagli intervenuti, ma lo stesso (G.I.) non ne ha tenuto conto, omettendo –così- di statuire su un fatto decisivo del giudizio (di primo grado). Ciò, ancorchè la C.T.U. non è del tutto condivisibile, per cui sono state sollevate “note critiche” sulla stessa, che sono state riproposte in seno alla propria “memoria conclusionale”, depositata in Cancelleria in data 31.12.2012, nel cui contenuto e nelle cui conclusioni si insiste nonché da considerare qui riportate e trascritte con l’auspicio che l’Ecc.ma Corte possa deliberarle, statuendo al posto ed in vece del primo giudice che ha ommesso ogni esame.

All’odierno appellante, quale “erede” di Tambè Angelo e di Polino Concetta, va riconosciuta la “legittimazione processuale”, di cui all’art. 75 c.p.c., e per l’effetto il diritto ad avere corrisposto dal Comune di Barrafranca, in persona del sindaco pro tempore, la somma complessiva di euro 18.075,40, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal di dell’evento (1986) al soddisfo”, per i motivi esposti nella menzionata (propria) “comparsa conclusionale” del 31.12.2012.

Il Giudice di Prime cure, in ogni caso, non ha attentamente e sufficientemente attenzionato la produzione documentale dell’odierno appellante e gli atti processuali del giudizio *de quo*; e questo è evidenziato dalla assoluta carenza di riscontri in sentenza, pervenendo -di fatto- ad una decisione priva di alcun riscontro probatorio. Se lo avesse fatto certamente sarebbe giunto ad altro convincimento e ad altra statuizione, ben differente da quella oggi impugnata.

### 3 – SPESE

L’appello va accolto e la sentenza impugnata annullata o riformata con ogni statuizione consequenziale e condanna dell’appellato, Comune di Barrafranca, alle spese di entrambi i gradi del giudizio e di tutte le altre consequenziali.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Tambè Salvatore Antonio, nella qualità spiegata in epigrafe, *ut supra* rappresentato e difeso nonché domiciliato,

#### CITA

- Il COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco p.t., cod. fisc. 80003210863, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Di Natale in Enna alla via Libertà n. 93 (ora in via Paolo Lo Manto n. 4) nel precorso giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.p.c., a comparire davanti la Corte di Appello di Caltanissetta all'udienza collegiale di trattazione che sarà tenuta il giorno 21 novembre 2014 ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli articoli 38, 167 e 343 c.p.c. ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'adita Corte di Appello di Caltanissetta, respinta ogni contraria – istanza eccezione e deduzione, per i motivi in premessa, in riforma totale della sentenza appellata, così provvedere:

A – accogliere l'appello proposto dal sig. Tambè Salvatore Antonio, in proprio e nella qualità di erede di Polino Concetta, e per l'effetto

B - annullare e, in subordine, riformare la sentenza appellata con ogni statuizione consequenziale; e per l'effetto

C – statuire al posto e nelle veci del primo Giudice e condannare il Comune di Barrafranca a corrispondere all'odierno appellante la somma complessiva di euro 18.075,40, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal di dell'evento (1986) al soddisfo”, per i motivi esposti in narrativa;

- condannare il COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco p.t., cod. fisc. 80003210863, alle spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio nella misura di cui al D.M. 140/2012 e/o al D.M. 55/2014, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario, nonchè di tutte le altre consequenziali.

Ai sensi della legge n. 488/99 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il valore è compreso entro la fascia da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, per cui è dovuto il contributo unificato di euro 309,00, del cui versamento l'odierno appellante è esonerato essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con riserva di articolare e dedurre ritualmente ogni opportuna altra istanza, anche istruttoria, in esito all'instaurarsi del contraddittorio, ammessa dal codice di rito.

Si depositano i seguenti documenti:

- *COPIA DESCRIZIONE STORICA DEL PROCESSO ) RC. 610/2002*;
- copia conforme all'originale della sentenza n. 218/13 resa *inter partes* dal Tribunale di Enna (giudice dott. Andrea Salvatore Romito) in data 12.03.2013, depositata in Cancelleria il 27.04.2013, avente ad oggetto "indennità da esproprio";
- fascicolo di parte del giudizio di primo grado dei sigg. Polino Concetta (deceduta), Tambè Angelo (deceduto), Tambè Giuseppe e Tambè Salvatore Antonio;
- copia istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta in data 19.12.2013;
- copia "delibera" del 14.11.2014 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna di ammissione "in via anticipata e provvisoria" al patrocinio a spese dello Stato.
- *CERTIFICATO DI MORTE DI POLINO CONCETTA*  
Acireale-Enna, li 10.06.2014

Avv. Francesco Passaniti




## PROCURA AD LITEM

Nomino e costituisco l'avv. Francesco Passaniti del Foro di Catania mio procuratore e difensore innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per rappresentarmi e difendermi, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, accettare rinunzie, nominare sostituti, eleggere domicilio, autorizzandoli e consentendo Loro il trattamento dei miei dati personali -anche sensibili- ai sensi del D.lgs. 196/2003 per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Enna, piazza Kennedy n. 4 (studio avv. Edoardo Bonasera).


Acireale-Enna, li 10/06/2014



Vera ed autentica la superiore firma.



## RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto  Uff. Giudiziario, addetto all'Ufficio  
Notifiche del Tribunale di Enna, certifico di avere notificato e dato copia conforme  
dell'atto che precede, per averne legale scienza e conoscenza e per ogni effetto di legge  
a:

- COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 330 c.p.c. presso il domicilio eletto nel giudizio di primo  
grado presso lo studio dell'avv. Mauro Di Natale, in Enna (ora) alla via Paolo Lo  
Manto n. 4, ed ivi a mani di

*proprio ocell' Auto*  
*Mauro Di Natale n.p.*

*Eme 10/06/2014*

*Severo Ferreri*